

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino – sezione 1° civile

in composizione monocratica

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta in primo grado al n. 28272 2007,.....
con sede in Pianezza, in persona del legale rappresentante in proprio e quale socio
accomandatario, in Torino elettivamente domiciliata in via Morosini n. 11 presso
loche la rappresenta e difende.....delega a margine
dell'atto di citazione in riassunzione

ATTORE

contro

.....in Torino elettivamente domiciliato in c.so Matteotti n. 3 bis presso lo studio
dell'Avv. XXXX che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine della comparsa di
costituzione e risposta

CONVENUTO IN RIASSUNZIONE

e contro

....., con sede in Belgio, in persona del legale rappresentante, in Torino
elettivamente domiciliata in procura speciale alle liti

CONVENUTO IN RIASSUNZIONE

e contro

..... in persona del legale rappresentante, con sede in Lussemburgo

CONVENUTO IN RIASSUNZIONE

OGGETTO: azione ex art. 2495 c.c.

CONCLUSIONI PER L'ATTORE: condannare i convenuti al pagamento della somma complessiva di euro 546.947,21 in forza del contratto di agenzia stipulato con subordinate, a titolo di indebito arricchimento; con condanna al risarcimento dei danni; emettere condanna provvisoria; oltre rivalutazione ed interessi.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO..... Dichiarare, in via graduata, l'incompetenza del tribunale a favore del collegio arbitrale, la nullità della domanda, l'incompetenza per materia del tribunale; dichiarare non opponibile la domanda ex art. 2495 c.c.; respingere le domande o dichiararle prescritte.

CONCLUSIONI PER IL..... Dichiarare, in via graduata, la nullità della notifica, il difetto di giurisdizione del tribunale avendo la società sede in Belgio, l'incompetenza del tribunale a favore del collegio arbitrale, il difetto di legittimazione passiva della convenuta e di legittimazione attiva dell'attore.....; nel merito, respingersi le domande o, in subordinate, limitare la stessa ai sensi dell'art. 2495 c.c. all'importo degli eventuali utili post liquidazione con dichiarazione di prescrizione ex art. 2948 c.c. riguardo alle richieste differenze provvisorie; con vittoria di spese.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L'originaria domanda è stata proposta da parte attrice contro la.....

La cancellazione della medesima società dal registro delle imprese, avvenuta in data 7.1.09, ha prodotto, ai sensi dell'art. 2495, 2° c., c.c., anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti non ancora definiti, l'estinzione della società (Cass. Sez. Un. 2010 n. 4060; Cass. 2008 n. 29242), cui è seguita la relativa dichiarazione di interruzione del giudizio all'udienza del 27.5.09.

La riassunzione del processo effettuata da parte attrice risulta, ex se, inammissibile (il che assorbe la questione della mancata rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti del convenuto in riassunzione..... nonché le ulteriori questioni pregiudiziali sollevate dagli altri due convenuti costituiti.)

Parte attrice riassume il giudizio nei confronti dei (due) soci nonché del liquidatore delle (estinta)..... ai sensi dell'art. 2495, 2° c., c.c.

Tale norma prevede che dopo la cancellazione “i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”.

La norma, di conseguenza, non consente affatto la riassunzione della causa interrotta, ma si riferisce “alla domanda proposta” (quindi, ex novo) e riecheggia quella di cui all'art. 303 c.p.c. solo in relazione alle modalità della notifica (per altro, di assai difficile applicazione concreta). La fattispecie però, è radicalmente diversa.

E' pur vero che una parte della dottrina afferma che l'estinzione della società non escluderebbe comunque l'applicabilità (ma solo) in via analogica dell'art. 110 c.p.c. con conseguente possibilità di riassumere il giudizio nei confronti dei soci ed è vero che anche una parte della giurisprudenza di merito sostiene che nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese i processi pendenti al momento della cancellazione si interrompono e possono essere riassunti contro i soci anche mediante notificazione in forma collettiva e impersonale (Trib. Monza, 24.4.2007, in Giur. Comm., 2008, 6, 1247).

Non è questa però, l'opinione del giudicante.

Come spiega giurisprudenza successiva, infatti, poiché a norma dell'art. 2495, 2° c., c.c., i soci di

una società a responsabilità limitata rispondono dei debiti da questa contratti e rimasti insoddisfatti solo se, e nei limiti in cui, hanno riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, ne deriva che gli stessi non possono essere considerati successori a titolo universale nè successori a titolo particolare della società medesima nel vincolo obbligatorio con la conseguenza, sul piano processuale, che non vi sono soggetti cui spetta proseguire il processo di cui la società estinta sia stata parte; ne discende che sulla domanda proposta contro la società che in corso di causa si cancelli dal registro delle imprese, il giudice non può più statuire nel merito (Corte d'Appello di Napoli, 28.5.2008, in Giur. Merito, 2008, 12, 3174).

La riassunzione, di conseguenza, e le relative domande proposte in questa sede contro i soci ed il liquidatore della....., devono essere dichiarate inammissibili.

Per dovere di completezza è bene sottolineare che tale conclusione non cambierebbe anche se si volesse (per ipotesi) aderire a quell'autorevole dottrina processualistica che vede il verificarsi dell'estinzione di una società, per effetto della liquidazione, come intervenuta a seguito di una o più successioni a titolo particolare, con conseguente applicazione dell'art. 111 c.p.c.

L'art. 111, 2° c., c.p.c., infatti, prevede che, anche se la successione a titolo particolare avviene a causa di morte, "il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto" non nei confronti del successore a titolo particolare (in ipotesi i soci ed il liquidatore):

Nè rileva, ai nostri fini, che l'art. 111, 3° c., c.p.c., specifichi come "il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo" giacché, appunto, si tratta di un "intervento" o di una "chiamata" che, come tali, presuppongono la pendenza di un processo già ritualmente riassunto nei confronti del successore a titolo universale.

Ne consegue che alcun intervento o chiamata nel processo riassunto saranno possibili, appunto, se la riassunzione è inammissibile per mancanza di un successore a titolo universale, giacché solo quest'ultimo è il legittimato passivo in riassunzione in caso di morte o estinzione della parte

originaria del giudizio (Cass. 1990 n. 9829).

Infine, è bene sottolineare che la responsabilità dei liquidatori di società di capitali prevista dall'art. 2495, 2° c., c.c., ha natura di responsabilità aquiliana conseguente a fatto illecito (Cass. 2006 n. 24039), cosicché una tale domanda non potrebbe essere proposta in sede di riassunzione a fronte di una domanda di natura contrattuale, o (subordinatamente) per indebito arricchimento, proposta originariamente contro la società poi estinta e ciò per il divieto di “mutatio libelli” nel corso del giudizio.

Sussistono giusti motivi, ex art. 92, 2° c., c.p.c., per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, considerato che la causa trova soluzione su una questione prettamente processuale-pregiudiziale e riguardo alla quale, inoltre, vi sono opinioni discordanti in dottrina e giurisprudenza (Cass. 2003 n. 18744).

P.Q.M.

Il Giudice,

definitivamente pronunciando;

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

dichiara inammissibile la riassunzione del giudizio effettuata da parte attrice;

dichiara conseguentemente inammissibili le domande avanzate da parte attrice contro i convenuti in riassunzione;

compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Torino il 17.5.10.

IL GIUDICE

Dr. F. Rizzi